

(N. 387)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, SCEVAROLLI, VENANZETTI, FRANZA, FIOCCHI, RUBBI, CAROLLO, BEORCHIA, ORCIARI, D'ONOFRIO, RUFFINO, DI LEMBO, DE CINQUE, NEPI, PADULA, PAVAN, SANTALCO, TAMBRONI ARMAROLI, TRIGLIA, REBECCHINI, ALIVERTI, VETTORI e D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1983

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 per il riordino di talune disposizioni in materia creditizia

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Il testo del presente disegno di legge — che risulta identico a quello già approvato dal Senato nel corso della VIII legislatura, precisamente nella seduta del 15 aprile 1982, e quindi trasmesso alla Camera dei deputati dove non proseguì il suo *iter* — nasce dall'unificazione, operata nella scorsa legislatura, dei tre distinti provvedimenti di seguito elencati:

disegno di legge n. 789, d'iniziativa dei senatori Cipellini, Scamarcio, Signori ed altri, recante « Modifiche al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per la definizione giuridica della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito », comunicato alla Presidenza del Senato il 6 marzo 1980;

disegno di legge n. 899, d'iniziativa del senatore Visentini, riguardante « Misure ur-

genti in materia di disciplina dell'attività bancaria e delle imprese esercitate da enti pubblici », comunicato alla Presidenza del Senato il 15 maggio 1980;

disegno di legge n. 976, d'iniziativa governativa, relativo alla « Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 e norme interpretative ed integrative in materia di attività creditizia », comunicato alla Presidenza del Senato il 1° luglio 1980.

I citati disegni di legge nn. 789, 899 e 976 si articolavano intorno a tre punti fondamentali, che qui giova ricordare:

1) delega al Governo per introdurre una normativa che, in conformità alle prescrizioni della direttiva comunitaria n. 77/780, espliciti il carattere di imprenditorialità del-

le attività creditizie sottoponendole al regime dell'autorizzazione, da rilasciarsi in presenza di requisiti obiettivi predeterminati per legge (disegno di legge n. 976);

2) riforma delle fattispecie penali che sanzionano i comportamenti devianti e le indebite strumentalizzazioni delle attività creditizie. Anche se con linguaggi e contenuti innovativi differenti, i tre disegni di legge si proponevano di chiarire legislativamente la posizione e le responsabilità penali dei dirigenti e impiegati degli istituti di credito formalmente pubblici, prescrivendo che, nonostante la loro qualifica soggettiva, i fatti compiuti nell'esercizio dell'impresa creditizia non possono essere assoggettati alle fattispecie che sanzionano gli atti (pubblici) dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio (articoli 4, secondo comma, del disegno di legge n. 789 e 2 del disegno di legge n. 899);

3) riforma dell'articolo 10 della legge bancaria che esenti il Governatore della Banca d'Italia dall'obbligo del rapporto (prescritto dall'articolo 2 del codice di procedura penale per tutti i pubblici funzionari) per i reati dei quali abbia notizia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto-legislativo 17 luglio 1947, n. 691 (articolo 3 del disegno di legge n. 899).

L'unificazione dei tre disegni di legge risultava evidentemente giustificata dalla comunanza della materia trattata, e particolarmente da quanto richiamato sotto il punto 2) — ossia dalla parificazione della disciplina penale per le attività imprenditoriali delle banche — ed a ciò consigliava altresì l'urgenza di attuazione della direttiva comunitaria sulla imprenditorialità e sul regime dell'autorizzazione.

Risulta perciò pienamente condivisibile la scelta, che il dibattito allora svoltosi presso le Commissioni 2^a e 6^a riunite motivò approfonditamente, di accorpate i tre distinti disegni di legge.

Il presente provvedimento, pertanto, proponendo il testo allora approvato, nei titoli I e II (articoli da 1 a 9) delega il Governo ad attuare la direttiva comunitaria

n. 77/780 e a riordinare le disposizioni in materia creditizia recanti sanzioni amministrative e disciplinari, e nel titolo III pre-dispone, in parte riordinando e integrando quella vigente, una nuova disciplina penale delle attività imprenditoriali creditizie.

2. — L'articolo 1, nel conferire al Governo la delega per l'attuazione della citata direttiva comunitaria, fissa anche i principi a cui dovranno ispirarsi le norme da emanarsi in forza della delega.

Di particolare rilevanza è il punto 1) dell'articolo in questione, ove si esplicita il carattere d'impresa dell'attività creditizia indipendentemente dalla natura pubblica e privata degli enti che esercitano l'attività creditizia stessa.

Il riferimento al carattere d'impresa, va notato, indica un'attività economica caratterizzata dalla concorrenza paritaria fra diverse imprese e dall'utilizzazione dei normali negozi di diritto privato.

Ciò, evidentemente, pur nel quadro del diritto di stabilimento prescritto dalla direttiva comunitaria, trova un opportuno limite nell'assoggettamento dell'attività creditizia al regime dell'autorizzazione della Banca d'Italia, da concedersi sulla base di requisiti oggettivi stabiliti per legge.

In tal senso il punto 2) dell'articolo 1 fissa i principi a cui dovrà ispirarsi il legislatore delegato nella determinazione di detti requisiti, prevedendo altresì che detti requisiti siano rapportati alla peculiarità delle imprese che più significativamente realizzano la cooperazione e la mutualità (casse rurali e artigiane e imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale), mentre i punti 3) e 4) del medesimo articolo dispongono rispettivamente circa la sopravvenuta perdita dei requisiti prescritti e circa la motivazione del diniego di autorizzazione nonchè circa la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile secondo i principi del nostro ordinamento.

I punti 5), 6) e 7) dell'articolo 1 dispongono infine per l'attuazione del diritto di stabilimento relativamente all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede in altro

Stato membro e in materia di dipendenze bancarie.

L'articolo 2 prescrive esplicitamente che anche agli effetti della legge penale gli atti posti in essere nell'esercizio di impresa sono considerati atti di diritto privato indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli enti.

3. — Il titolo II (articoli da 3 a 9) tratta del riordino delle disposizioni in materia creditizia recanti sanzioni amministrative e disciplinari da realizzarsi mediante provvedimenti per emanare i quali viene conferita delega al Governo. L'articolo 3, pertanto, fissa l'ambito e le finalità delle norme delegate, mentre i rimanenti articoli dispongono su questioni specifiche. Per l'emanazione di queste norme delegate, come per quelle di cui agli articoli 1 e 2, il successivo articolo 16 fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

4. — Il titolo III (articoli da 10 a 15) riguarda il riordino di disposizioni penali in materia creditizia e, diversamente da quanto previsto dagli articoli precedenti, in esso non si fa ricorso allo strumento della delega.

Senza soffermarsi sul vasto dibattito che si è sviluppato nella scorsa legislatura in sede di Commissioni 2^a e 6^a riunite sul tema della parificazione della disciplina penale per le attività imprenditoriali delle banche, per una sintesi del quale si rimanda alla pregevole relazione scritta allora predisposta dal senatore Coco, nondimeno si deve rilevare che le norme del titolo III risultano coerenti e conseguenziali, dal punto di vista penale, alle caratteristiche dell'attività creditizia così come risultano dalla citata direttiva comunitaria.

Il primo comma dell'articolo 10 — ove si stabilisce che gli amministratori, i direttori, i dirigenti, i commissari straordinari e i liquidatori di un'azienda o di un istituto di credito, pubblico o privato, i quali, fraudolentemente assumendo nell'istruttoria o nella decisione relativa alla concessione di un

credito fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie del richiedente o sulle garanzie, procurino a sé o ad altri un ingiusto profitto, sono puniti, se da ciò deriva un danno patrimoniale all'azienda o istituto, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da uno a cinque milioni di lire — costituisce indubbiamente la norma più significativa del titolo III.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 10 — sanzionando la commissione di atti idonei ed intesi ad ostacolare il controllo interno, l'omissione dei doveri di sorveglianza e controllo e la trasmissione di notizie non rispondenti al vero alla Banca d'Italia — mirano a tutelare i procedimenti di controllo predisposti per realizzare l'interesse pubblico per il credito di cui all'articolo 47 della Costituzione, mentre l'ultimo comma del medesimo articolo prevede un aumento di pena per i dirigenti di aziende o istituti di credito pubblici.

Gli articoli 11, 12 e 13 precisano e integrano le vigenti disposizioni penali: in particolare, l'articolo 13, essendo stata respinta nella scorsa legislatura la proposta tendente ad esentare il Governatore della Banca d'Italia dall'obbligo del rapporto per i reati dei quali abbia notizia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, si limita ad aumentare la pena per la violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio prescritto dall'articolo 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

L'articolo 14, sostitutivo dell'articolo 96 del citato regio decreto-legge, fissa nuove sanzioni penali per alcune fattispecie di svolgimento abusivo di attività bancaria.

L'articolo 15, infine, dispone che lo stato di insolvenza possa essere accertato, con tutte le conseguenze penali, anche nei confronti degli enti pubblici che hanno per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito quando questi stessi enti siano stati sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Si viene pertanto ad eliminare ogni privilegio per gli imprenditori e i dirigenti pubblici che abbiano causato insolvenza.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 77/
780 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DELLE
COMUNITA' EUROPEE****Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con norme aventi valore di legge ordinaria, le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) carattere d'impresa dell'attività degli enti creditizi ed assoggettamento di essa al regime dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia a' sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di requisiti oggettivi indipendenti dalla natura pubblica o privata degli enti stessi;

2) indicazione, con riferimento alla tipologia della struttura organizzativa dell'ente creditizio ed alla titolarità dello stesso, dei criteri in base ai quali vanno identificate le persone che effettivamente ne determinano l'orientamento dell'attività; prescrizione, per le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio, di requisiti di esperienza adeguati alla carica da rivestire, alle dimensioni ed all'ambito operativo dell'ente, e di specifici requisiti di onorabilità che diano affidamento per una corretta gestione dell'attività bancaria in base al comportamento professionale delle persone stesse e ai loro precedenti penali: in particolare per le Casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale, i predetti requisiti di esperienza devono essere rapportati alle peculiarità strutturali ed operative dell'ente, in mo-

do da agevolarne il carattere di mutualità e le finalità sociali; esclusione dagli incarichi per coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; determinazione, in relazione alla natura del reato e all'entità della pena inflitta in via definitiva, dei reati i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilità, con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e a quelli contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio;

3) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti punti 1) e 2);

4) motivazione del diniego di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e notifica del diniego stesso al richiedente nei termini previsti dalla direttiva comunitaria; formazione del silenzio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto entro tali termini;

5) applicazione, all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede sociale in altro Stato membro della Comunità, delle norme concernenti le succursali delle istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti relativi alla forma giuridica;

6) coordinamento dell'articolo 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie, con le norme contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria, relative alla revoca dell'autorizzazione ad enti creditizi o a loro succursali;

7) previsione che le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

Art. 2.

Ad ogni effetto di legge, anche penale, gli atti posti in essere da amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti, commissari straordinari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende ed istituti di credito nell'esercizio delle attività di impresa sono considerati atti di diritto privato, a prescindere dalla qualificazione giuridica degli enti di appartenenza.

Nell'esercizio delle attività di impresa di cui al comma precedente gli amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti e sindaci delle aziende ed istituti di credito non sono pubblici ufficiali nè incaricati di pubblico servizio.

Al fine di eliminare dall'ordinamento creditizio nazionale distorsioni od incertezze interpretative che si ripercuoterebbero su un mercato bancario allargato a seguito dell'attuazione della direttiva di cui all'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria che definiscano la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, come attività commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile sottoposte ai controlli previsti dal suddetto decreto-legge n. 375 del 1936, a prescindere dalla natura giuridica degli enti che la esercitano.

TITOLO II

RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA CREDITIZIA RECANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI

Art. 3.

Il Governo della Repubblica, allo stesso fine enunciato nel precedente articolo 2, è delegato ad emanare, attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel presente titolo, norme aventi valore di legge ordina-

ria che chiariscano, aggiornino e modifichino il testo delle disposizioni recanti sanzioni di natura amministrativa e disciplinare del titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, in modo da:

1) rivalutare le pene pecuniarie comminate dal predetto titolo VIII;

2) riordinare su basi di uniformità il regime sanzionatorio amministrativo previsto nel citato titolo VIII, nonchè nel regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni, in materia di assegni circolari, e nel regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, riguardante l'esercizio del credito pignoratizio, e nel regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, sulle Casse di risparmio ed i Monti di pietà di prima categoria;

3) riordinare le disposizioni che recano sanzioni amministrative di cui al capo IX del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

4) modificare le disposizioni in materia di recidiva di cui al medesimo titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Dovrà essere mantenuta la distinzione tra le pene pecuniarie previste nella lettera *a*) dell'articolo 87 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per il mancato invio dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviare alla Banca d'Italia e l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42 dello stesso regio decreto-legge, e le altre pene pecuniarie previste nella successiva lettera *b*) per l'inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che la Banca d'Italia ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61, comma terzo, 72, comma secondo, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60 del medesimo regio decretolegge.

La pena pecuniaria per le infrazioni di cui alla citata lettera *a*) dell'articolo 87 andrà elevata da un minimo di lire 200.000

fino al massimo di lire 2.000.000; la pena pecuniaria per le infrazioni di cui alla successiva lettera *b*) andrà elevata da un minimo di lire 1.000.000 fino al massimo di lire 10.000.000.

L'invio alla Banca d'Italia di dati inesatti nelle comunicazioni previste dagli articoli 31, 37 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, dovrà essere configurato, sotto la lettera *b*), come infrazione a sè stante ed assoggettato a pena pecuniaria da un minimo di lire 500.000 fino ad un massimo di lire 5.000.000.

La stessa pena andrà prevista anche per chi violi le disposizioni che disciplinano la emissione degli assegni circolari e l'esercizio del credito pignoratizio.

Fermi rimanendo la vigente responsabilità civile degli enti creditizi in relazione all'applicazione delle suddette pene pecuniarie e l'obbligo per essi di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili, andrà chiarito che tra le categorie di soggetti cui le pene medesime possono essere applicate sono compresi anche gli amministratori.

Andrà rivalutata da un minimo di lire 1.000.000 fino ad un massimo di lire 10.000.000 la pena pecuniaria prevista a carico dei commissari straordinari, dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza per infrazioni alle disposizioni del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

La pena pecuniaria prevista per i sindaci degli enti creditizi ed i membri dei comitati di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, che violino le disposizioni dello stesso regio decreto-legge in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare per-

chè siano osservate da altri, andrà aumentata da un minimo di lire 1.000.000 fino ad un massimo di lire 10.000.000.

Art. 6.

Le disposizioni sanzionatorie in atto contenute nel capo IX del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni ed integrazioni, e da inquadrare nel titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, andranno riordinate in modo che siano evitate duplicazioni di pena.

La pena andrà rivalutata da un minimo di lire 100.000 fino ad un massimo di lire 1.000.000 e ne dovrà essere prevista l'applicazione nei confronti di categorie di soggetti omogenee con quelle che risulteranno elencate nell'articolo 87 del predetto regio decreto-legge a seguito dell'attuazione della delega conferita con la presente legge.

Art. 7.

Il termine per l'applicazione della recidiva di cui all'articolo 89 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentato a tre anni.

Art. 8.

La procedura relativa alle infrazioni delle disposizioni del titolo VIII del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recanti pregiudizio al corretto svolgimento della attività creditizia andrà aggiornata tenendo conto delle modifiche intervenute rispetto all'originario testo dello stesso regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Art. 9.

Andrà mantenuta, con gli aggiornamenti necessari dalle modifiche apportate al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, la procedura prevista nell'articolo 91 del regio decreto-legge medesimo che conferisce il potere di invitare gli enti creditizi interessati ad adottare provvedimenti disciplinari.

Andranno altresì individuate le categorie di soggetti nei cui confronti troverà applicazione la disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO III

RIORDINO DI DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA CREDITIZIA

Art. 10.

Gli amministratori, i direttori, i dirigenti, i commissari straordinari, i liquidatori di un'azienda o di un istituto di credito, sia pubblico che privato, i quali, fraudolentemente assumendo nell'istruttoria o nella decisione relativa alla concessione di un credito fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie del richiedente o sulle garanzie, procurano a sè o ad altri un ingiusto profitto sono puniti, se dal fatto deriva un danno patrimoniale all'azienda o all'istituto, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 3.000.000 di lire.

I soggetti di cui al comma precedente, i quali fraudolentemente pongono in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a sottrarre alla valutazione dei competenti organi di controllo interni i crediti concessi e le operazioni compiute, sono puniti con la reclusione sino a quattro anni e con la multa sino a lire 2.000.000.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi precedenti, i sindaci e i membri dei comitati di sorveglianza che indebitamente omettono di compiere atti del proprio ufficio sono puniti con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 1.000.000, se l'omissione abbia favorito il compimento del reato previsto dal primo comma.

Gli amministratori, i direttori, i dirigenti, i commissari straordinari, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza di un'azienda o di un istituto di credito, sia pubblico che privato, i quali fraudolentemente esponendo nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche dell'azienda o dell'istituto di credito o nascondendo in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione sino a quattro anni e con la multa sino a lire 2.000.000.

Per i soggetti che rivestono gli uffici di cui ai commi precedenti in aziende o in istituti di credito pubblici, le pene sono aumentate.

Art. 11.

L'articolo 92 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano agli amministratori, direttori, dirigenti, commissari liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende ed istituti di credito benchè non costituiti in forma societaria ».

Art. 12.

L'articolo 93 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Sono puniti a norma del primo comma dell'articolo 2624 del codice civile i contravventori alle disposizioni degli articoli 38 e 65 del presente decreto, ivi compresi gli amministratori, direttori, dirigenti, sindaci, liquidatori, commissari straordinari e liquidatori, membri dei comitati di sorveglianza delle Casse di risparmio, dei Monti di cre-

dito su pegno di prima e seconda categoria, nonchè delle Casse rurali e artigiane ».

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 38 ed il secondo comma dell'articolo 65 del citato regio decreto-legge.

Art. 13.

L'articolo 94 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« La violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'articolo 10 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, e la pena è aumentata ».

Art. 14.

L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 chiunque:

a) raccoglie risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma senza autorizzazione della Banca d'Italia;

b) si avvale, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, delle denominazioni « Banca », « Banco », « Cassa di risparmio », « credito », « risparmio », ovvero di altre analoghe denominazioni idonee a trarre in inganno in ordine alla legittimità dell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito;

c) emette assegni circolari, si rende trattario di assegni bancari, rilascia libretti di deposito o compie operazioni aventi le medesime finalità senza essere autorizzato alla raccolta del risparmio o all'esercizio del credito;

d) stipula contratti o pone comunque in essere operazioni economiche usando abu-

sivamente le denominazioni indicate alla precedente lettera *b*).

Alla condanna seguono l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

La condanna importa altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

Ai fini del presente articolo non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico la concessione di prestiti effettuata da amministratori alle società amministrate, da soci e dipendenti alle società di appartenenza ovvero tra società collegate ».

Art. 15.

All'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti i seguenti commi:

« Si applicano invece agli enti pubblici che hanno per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, quando l'istanza per la dichiarazione di insolvenza si fonda sulla esistenza di un credito giudizialmente accertato.

Tuttavia l'autorità governativa di vigilanza può disporre, ove ne ricorrano i presupposti, l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, salva in ogni caso l'applicazione, con effetto dalla data della sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza, delle norme penali di cui al titolo VI del presente decreto.

Quando gli enti indicati al nono comma sono stati sottoposti alla procedura di

liquidazione coatta amministrativa, lo stato di insolvenza può essere dichiarato anche nei loro confronti ».

TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 16.

In attuazione degli articoli 1, 2, terzo comma, e 3 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere entro venti giorni dalla richiesta.